



Prot. n. 196552/2021

Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

- 1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con le modalità previste nel presente provvedimento, i seguenti elementi ed informazioni:

- a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall'Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
- b) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle entrate.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni

- 2.1 I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, consultando il "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
- 2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
- 2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 sono anche trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via *Entratel*, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
- 2.4 Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite *Short Message Service*, con cui è data comunicazione che la sezione degli ISA del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1.

3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

- 3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico *software* gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.
- 3.2 Il *software* di cui al punto precedente consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo dell'apposito software di cui al precedente punto 3.1, possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega.

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

5. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, relative al triennio 2017-2018-2019

5.1 E' approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2017-2018-2019, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA previste alla lettera a) del punto 1.1 del presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente.

Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In proposito, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA, nonché le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative alle comunicazioni stesse utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle entrate.

Tali nuove forme di comunicazione, possono risultare altresì utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono anche individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale".

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via *Entratel*, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite *Short Message Service*, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico *software* gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13) e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10 – Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e art. 10-*bis* – Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni – Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 – Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009 - Adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 1, commi da 634 a 636);

Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 – Art. 9-*bis* – Indici sintetici di affidabilità fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2018 – Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 15 febbraio 2018 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 marzo 2018 – Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2017;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 aprile 2018 – Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 3 maggio 2018 – Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 1 giugno 2018 – Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 18 giugno 2018 – Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 marzo 2018 – Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018 – Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del

commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del 30 gennaio 2019 – Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019;

Provvedimento del 30 gennaio 2019 – Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018;

Provvedimento del 15 febbraio 2019 – Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 febbraio 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018;

Provvedimento del 10 maggio 2019 – Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Provvedimento del 4 giugno 2019 – Modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 relativo all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e al provvedimento 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2018;

Provvedimento del 27 giugno 2019 – Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2019 – Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del

commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del 31 gennaio 2020 – Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020;

Provvedimento del 14 febbraio 2020 – Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2019;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2020 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019;

Provvedimento del 1 aprile 2020 – Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Provvedimento del 30 aprile 2020 – Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1 aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 luglio 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1

SPECIFICA TECNICA

**TIPOLOGIE DI ANOMALIA NEI DATI DEGLI
STUDI DI SETTORE/ISA INDIVIDUATE PER
IL TRIENNIO 2017-2019**

Nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie è previsto che venga elaborata una sola comunicazione (la prima secondo l'ordine numerico previsto dalla presente specifica).

La selezione è effettuata sui soggetti che hanno applicato gli studi di settore/ISA, nelle annualità interessate dal criterio.

La selezione tiene conto di taluni scarti (es. soggetti deceduti alla data di predisposizione della selezione).

Le tipologie di anomalia riguardano i seguenti casi.

Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino

Vanno selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- grave incoerenza nella gestione del magazzino (*Durata delle scorte*¹ superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d'imposta 2019
- mancata indicazione del campo “**F29, campo 1- Cambio regime contabile da “cassa” a competenza**”;
- mancata indicazione del campo “**F29, campo 2- Cambio regime contabile da competenza a “cassa”**”;

¹Indicatore *Durata delle scorte* superiore alla soglia massima dove:

- per gli ISA AM01U, AM80U, BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U, BG36U, BG37U, BG85U,

$Durata\ delle\ scorte = \frac{[(F08 - Esistenze\ iniziali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale - C02 - Esistenze\ iniziali\ relative\ a\ prodotti\ soggetti\ ad\ aggio\ o\ ricavo\ fisso) + (F09 - Rimanenze\ finali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale - C03 - Rimanenze\ finali\ relative\ a\ prodotti\ soggetti\ ad\ aggio\ o\ ricavo\ fisso)]}{2} \times 365}{Costo\ del\ venduto\ e\ per\ la\ produzione\ di\ servizi}$

e

$Costo\ del\ venduto\ e\ per\ la\ produzione\ di\ servizi = (F08 - Esistenze\ iniziali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale - C02 - Esistenze\ iniziali\ relative\ a\ prodotti\ soggetti\ ad\ aggio\ o\ ricavo\ fisso) + (F10 - Costi\ per\ l'acquisto\ di\ materie\ prime,\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ merci\ e\ per\ la\ produzione\ di\ servizi - C04 - Costi\ per\ l'acquisto\ di\ prodotti\ soggetti\ ad\ aggio\ o\ ricavo\ fisso) - (F11 - Beni\ distrutti\ o\ sottratti\ relativi\ a\ materie\ prime,\ sussidiarie,\ semilavorati,\ merci\ e\ prodotti\ finiti\ (importi\ già\ ricompresi\ in\ F08\ e/o\ F10) - C05 - Beni\ soggetti\ ad\ aggio\ o\ ricavo\ fisso\ distrutti\ o\ sottratti\ (importi\ già\ ricompresi\ in\ C02\ e/o\ C04)) - (F09 - Rimanenze\ finali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale - C03 - Rimanenze\ finali\ relative\ a\ prodotti\ soggetti\ ad\ aggio\ o\ ricavo\ fisso).$

- per gli altri ISA imprese:

$Durata\ delle\ scorte = \frac{[(F08 - Esistenze\ iniziali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale + F09 - Rimanenze\ finali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale)]}{2} \times 365}{Costo\ del\ venduto\ e\ per\ la\ produzione\ di\ servizi}$

e

$Costo\ del\ venduto\ e\ per\ la\ produzione\ di\ servizi = (F08 - Esistenze\ iniziali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale + F10 - Costi\ per\ l'acquisto\ di\ materie\ prime,\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ merci\ e\ per\ la\ produzione\ di\ servizi - F11 - Beni\ distrutti\ o\ sottratti\ relativi\ a\ materie\ prime,\ sussidiarie,\ semilavorati,\ merci\ e\ prodotti\ finiti\ (importi\ già\ ricompresi\ in\ F08\ e/o\ F10) - F09 - Rimanenze\ finali\ relative\ a\ merci,\ prodotti\ finiti,\ materie\ prime\ e\ sussidiarie,\ semilavorati\ e\ ai\ servizi\ non\ di\ durata\ ultrannuale).$

- “**F09** - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2019 superiori a 10.000 euro;
- “**F09** - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2019 superiori per almeno 10.000 euro alle “**F08**- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2019;
- differenza tra “**F09** -Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “**F08**- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” superiore alla differenza tra “**C03** - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “**C02** - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”²;
- incidenza percentuale della differenza tra [(“**F09** - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “**F08** - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2019)] rispetto a [(“**F15** - Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2018 + “**F11** - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ” relativi al periodo di imposta 2018 + “**F14** - Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2017 + “**F11** - Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ” relativi al periodo di imposta 2017)/2]³ superiore al 20%.

Tipologia 2 – Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2020

Vanno selezionati i soggetti⁴ che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi **superiori** a 2.000 euro.

I controlli interessati sono quelli ***C (controlli bloccanti confermabili).

L’elenco dei controlli di interesse è riportato nel file “Allegato 2 - Controlli Redditi 2020 e modelli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2020 nella versione pubblicata sul sito dell’Agenzia.

² Il riferimento ai campi C02 e C03 vale per i seguenti ISA: AM01U, AM80U, BM06A, BM12U, BM13U, BM20U, BM81U, BM85U, BG14S, BG36U, BG37U, BG44U, BG54U, BG60U, BG83U, BG85U.

³ Il denominatore del rapporto misura la media degli acquisti effettuati nel biennio d’imposta 2017-2018.

⁴ Dalla selezione vanno esclusi i soggetti che presentano i seguenti ISA: AG90U e AM80U.

Tipologia 3 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”

Vanno selezionati i soggetti che, per il periodo d’imposta 2017 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2018 la causa di esclusione “7 - *Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività*” e per i periodi d’imposta 2018 e 2019 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI 2019 e 2020, quadri RE, RF e RG, la causa di esclusione “4 – *Periodo di non normale svolgimento dell’attività*”.

Dalla selezione vanno esclusi i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle presenti comunicazioni.

Vanno altresì esclusi dalla selezione i soggetti che, nel p.i. 2019, hanno indicato nel modello ISA BG40U il codice attività 68.20.02 - *Affitto di aziende* e che hanno dichiarato di conseguire ricavi solo da tale tipologia di attività⁵.

Tipologia 4 – Imprese dei servizi o del commercio⁶ che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Vanno selezionate le imprese che, per il periodo d’imposta 2019, presentano la seguente condizione:

- indicazione delle rimanenze finali ultrannuali (“*F07 - Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*”).

Tipologia 5 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso

Vanno selezionate le imprese che, per il periodo d’imposta 2019, hanno compilato il modello ISA BG68U – *Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco* e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- indicazione del codice attività: 49.41.00 “*Trasporto di merci su strada*”;
- mancata indicazione dei “*Costi sostenuti per subvezione*” (C40);
- mancata indicazione del “*Numero complessivo di veicoli isolati*” (D01), del “*Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso*” (D07) e del “*Numero complessivo di trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)*” (D13)⁷;
- mancata indicazione del “*Valore dei beni strumentali*” (F21, campo 1).

⁵In tal caso nel modello BG40U la variabile “C12- Tipologia dell’attività: Affitto di aziende (% sui ricavi)” = 100.

⁶Vanno selezionate le imprese (quindi solo nel caso in cui sia stato compilato il Quadro F) che hanno dichiarato, sia come principale sia come secondaria, un’attività appartenente a uno dei seguenti macrosettori: Commercio, Servizi (a meno degli ISA BG40U, BG50U, AG51U, AG66U, BG69U, BG75U) e Professionisti (a meno dell’ISA BK23U).

⁷Per i righe D01 e D07 vanno considerate tutte le colonne da 1 a 4.

Tipologia 6 – Soggetti con incongruenza⁸ tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell'applicazione degli ISA

Vanno selezionati i soggetti che, per il periodo d'imposta 2019, hanno compilato il modello ISA *AG91U – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi* e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- indicazione del codice attività 66.19.21 – “*Promotori finanziari*”;
- compilazione del “*Quadro G – Dati contabili*”.

Tipologia 7 – Imprese con incongruenza tra l'ISA presentato e le modalità di svolgimento dell'attività dichiarate

Vanno selezionate le imprese che, per il periodo d'imposta 2019, hanno compilato il modello ISA *BG61U – Intermediari del commercio* e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- caselle da **C01** “*Agente di commercio*” a **C11** “*Procacciatore d'affari*” non barrate;
- casella di cui al rigo **C12** “*Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario)*” non compilata.

Tipologia 8 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nel relativo Albo

Vanno selezionate le imprese⁹ che, per il periodo d'imposta 2019:

- hanno indicato nel modello ISA di essere “*Società cooperative a mutualità prevalente*”;
- non risultano presenti per il p.i. 2019 (alla data di chiusura del periodo d'imposta) nella sezione “*Cooperative a mutualità prevalente*” dell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni¹⁰.

Tipologia 9 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa e risultano assenti nel relativo Albo

Vanno selezionate le imprese¹¹ che, per il periodo d'imposta 2019:

- hanno indicato nel modello ISA di essere “*Cooperativa (1 = utenza; 2 = conferimento lavoro; 3 = conferimento prodotti)*”;

⁸Vedi risoluzione n. 254/E del 2007, circolare n. 28/E del 2010, risoluzione n. 267/E del 1995.

⁹ Si tratta dei soggetti che hanno dichiarato un'attività appartenente ad uno dei seguenti ISA: AA01S, AA02S, AD48S, AD52S, AG01S, AG02S, AG03S, AG04S, AG07S, AG08S, AG09S, AG10S, AG12S, AG13S, AG15S, AG70U, AG82U, AG90U, AM90S.

¹⁰ L'Albo aggiornato delle società cooperative è disponibile accedendo al link: <http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative>.

¹¹ Si tratta dei soggetti che hanno dichiarato un'attività appartenente ad uno dei seguenti ISA: AG73U, AG99U.

- non risultano presenti per il p.i. 2019 (alla data di chiusura del periodo d'imposta) nell'Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni¹².

Tipologia 10 – Soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017 - 2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d'imposta” nel modello REDDITI 2020

Vanno selezionati i soggetti che, per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019 hanno indicato in dichiarazione nel modello REDDITI, quadri RE, RF e RG la causa di esclusione “1 – Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta”.

Tipologia 11 – Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica

Vanno selezionati i soggetti¹³ che operano in forma individuale e che, per il periodo d'imposta 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l'analoga dichiarata nel modello di Certificazione Unica 2020¹⁴ per i medesimi soggetti percettori.

Tipologia 12 – Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica

Vanno selezionati i soggetti¹⁵ che operano in forma individuale che, per il periodo d'imposta 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l'analoga dichiarata nel modello di Certificazione Unica 2020¹⁶ per i medesimi soggetti percettori.

Tipologia 13 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica

¹² L'Albo aggiornato delle società cooperative è disponibile accedendo al link: <http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative>.

¹³ La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA, che utilizzano la condizione di “Lavoratore dipendente” in regressione: AG53U, AG51U, AG82U, AG99U, BG74U, AK10U, AK26U, AK27U, AK28U, AK30U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK08U, BK16U, BK17U, BK18U, BK19U, BK20U, BK21U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U.

¹⁴ La somma delle voci “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato”, campo 1, e “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato”, campo 2, della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale – Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2020 è pari a zero.

¹⁵ La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA, che utilizzano la condizione di “Pensionato” in regressione: AG51U, AG99U, BG34U, BG61U, BG74U, BK24U, AK10U, AK26U, AK27U, AK28U, AK30U, BK02U, BK03U, BK05U, BK04U, BK06U, BK08U, BK16U, BK17U, BK18U, BK20U, BK25U, BK29U, BK19U, BK21U, BK23U.

¹⁶ La somma delle voci “Redditi di pensione”, campo 3, della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale – Dati fiscali del modello di Certificazione Unica 2020, è pari a zero.

Vanno selezionati gli esercenti attività professionale che, per il periodo d'imposta 2019, hanno indicato nel *Quadro G – Dati contabili*¹⁷ del modello ISA il massimo valore tra i *Compensi dichiarati (G01)* e il *Volume d'affari (G16)* inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili dagli stessi percepite per “*Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale*” (campo 1, “*Causale*” pari ad “*A*”), desunte dalla *Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali* del modello di Certificazione Unica 2020¹⁸.

Tipologia 14 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica

Vanno selezionati gli esercenti attività professionale che, per il periodo d'imposta 2019, hanno indicato nel *Quadro H*¹⁹- *Dati contabili* del modello ISA il massimo valore tra i *Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica (H02)* e il *Volume d'affari (H23)* inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili dagli stessi percepite per “*Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale*” (campo 1, “*Causale*” pari ad “*A*”), desunte dalla *Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali* del modello di Certificazione Unica 2020²⁰.

Tipologia 15 – Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica

Vanno selezionati gli esercenti attività professionale²¹ che, per il periodo d'imposta 2019, hanno dichiarato nel *Quadro C – Elementi specifici dell'attività* del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dal modello di Certificazione Unica 2020²².

Tipologia 16 – Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI

¹⁷ La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA: AG03S, AG04S, AG08S, AG12S, AG13S, AG15S, AG53U, AG10S, AG11S, AG41U, AG91U, AG93U, AG94U, AG73U, AG82U, AG87U, AG99U, AK10U, AK27U, AK28U, AK30U, AK26U.

¹⁸ Per ciascun esercente attività professionale, considerato in qualità di percipiente somme corrisposte, va calcolata la somma dell’*“Imponibile”*, campo 8, della *Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali* del modello di Certificazione Unica 2020, con “*Causale*”, campo 1, pari ad “*A*”.

¹⁹ La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA: BG14S, BG74U, BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK08U, BK16U, BK17U, BK18U, BK19U, BK20U, BK21U, BK22U, BK24U, BK25U, BK29U, BK23U.

²⁰ Per ciascun esercente attività professionale, considerato in qualità di percipiente somme corrisposte, va calcolata la somma dell’*“Imponibile”*, campo 8, della *Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali* del modello di Certificazione Unica 2020, con “*Causale*”, campo 1, pari ad “*A*”.

²¹ La selezione va effettuata con riferimento ai seguenti ISA: BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK20U, BK23U, BK24U, BK25U, AK26U, BK29U.

²² Per ciascun esercente attività professionale, considerato in qualità di percipiente somme corrisposte per “*Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale*” (con campo 1, “*Causale*”, campo 1, pari ad “*A*”), va calcolata la somma dei sostituti d'imposta che hanno dichiarato “*Imponibile*”, campo 8, della *Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – Dati fiscali* maggiore di zero nel modello di Certificazione Unica 2020.

Vanno selezionate le imprese che, per il periodo d'imposta 2019, hanno dichiarato nel *Quadro F – Dati contabili* del modello ISA²³ nel campo “*F05 - Altri proventi e componenti positivi*” un ammontare inferiore²⁴ per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa²⁵ desumibile dal modello di RLI 2020²⁶.

²³ Ad esclusione dell'ISA BG40U e BG69U.

²⁴ L'ammontare dei canoni di locazione percepiti dal dante causa deve superare di almeno il 15% il valore dichiarato in “*F05 - Altri proventi e componenti positivi*”.

²⁵ Per dante causa si intende il locatore.

²⁶ Vanno selezionati i contratti di locazione con dante causa (locatore) univoco. Per ciascun locatore presente anche nella banca dati ISA 2020, quindi, va confrontato l'ammontare del canone del contratto con l'ammontare degli “*Altri proventi e componenti positivi*” dichiarato nel campo F05 del modello ISA 2020. In caso di contratti con data di cessazione o di inizio compresa nel periodo di imposta in esame, va riproporzionato il canone in relazione ai mesi di validità del contratto stesso.